Diritto, Immigrazione e Cittadinanza
Fascicolo n. 3/2025

DIRITTO ALL'ISTRUZIONE: IL CASO DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

di Gianluca Trenta

Abstract: *Il contributo analizza le modalità di concreta attuazione del diritto all'istruzione dei minori stranieri non accompagnati, soggetti particolarmente vulnerabili per l'assenza di riferimenti familiari e affidati all'istituzione scolastica e ai tutori volontari. L'indagine evidenzia il divario tra il riconoscimento formale del diritto e la sua realizzazione operativa, spesso caratterizzata da disfunzioni, disomogeneità territoriali e ritardi applicativi. Particolare rilievo è attribuito agli effetti della regionalizzazione dell'istruzione, che accentua le disparità nell'accesso ai percorsi scolastici. Lo studio intende mettere in luce le principali criticità sistemiche e prospettare possibili interventi per rafforzare la coerenza e l'efficacia delle tutele riconosciute ai minori stranieri non accompagnati nell'ambito educativo.*

Abstract: *This paper examines the practical implementation of the right to education for unaccompanied foreign minors, a particularly vulnerable group due to the absence of family support and their reliance on the educational system and voluntary guardians. The analysis highlights the gap between the formal recognition of the right and its operational realization, often marked by dysfunctions, territorial disparities, and implementation delays. Particular attention is given to the effects of the regionalization of education, which exacerbates inequalities in access to schooling. The study aims to identify the main systemic challenges and suggest possible measures to enhance the coherence and effectiveness of the protections afforded to unaccompanied foreign minors within the educational context.*

© 2017-2025 Diritto, Immigrazione e Cittadinanza. Tutti i diritti riservati.
ISSN 1972-4799

DIRITTO ALL'ISTRUZIONE: IL CASO DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

di Gianluca Trenta*

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Le fondamenta costituzionali del diritto all'istruzione e allo studio. – 3. Il diritto all'istruzione dei MSNA tra principi costituzionali e tutela multilivello. – 4. Il divario tra legge e prassi nell'istruzione dei MSNA. – 5. Il tutore volontario, garante del diritto all'istruzione per i MSNA. – 6. Il regionalismo differenziato e il diritto all'istruzione. – 7. Diritto all'istruzione dei MSNA tra disomogeneità regolativa e soluzioni concrete.

1. Premessa

Il diritto all'istruzione rappresenta un pilastro fondamentale degli ordinamenti democratici, configurandosi come strumento essenziale per la promozione dei valori costituzionali e lo sviluppo integrale della persona[1]. Esso trova riconoscimento non solo nelle Costituzioni nazionali, ma anche in importanti strumenti sovranazionali, quali la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza[2]. Nel contesto italiano, l'articolo 34 della Costituzione sancisce l'universalità del diritto, stabilendo che «la scuola è aperta a tutti»[3], senza distinzione di cittadinanza o condizione sociale[4], e confermandone la centralità nel perseguimento dello sviluppo della personalità e dell'inclusione sociale[5].

Le caratteristiche di gratuità[6] e obbligatorietà[7] rafforzano ulteriormente tale diritto, rendendolo una prestazione dovuta dallo Stato[8]. La giurisprudenza costituzionale[9] lo ha

* Dottore di ricerca in Scienze giuridiche e politiche e docente a contratto di Diritto pubblico presso l'Università politecnica delle Marche.

1. P. Caretti, *I diritti fondamentali. Libertà e Diritti sociali*, Torino, Giappichelli, 2017, p. 561 ss.

2. P. Bilancia, *La dimensione europea dei diritti sociali*, in *federalismi.it*, n. 4/2018, p. 3 ss.; G. Guiglia, *Le prospettive della Carta sociale europea*, in *Ius: Rivista di scienze giuridiche*, n. 3/2010, p. 505 ss.; G.M. Flick, *Il bambino, oggi: il diritto di avere diritti; la speranza di avere un futuro*, in *AIC*, n. 2/2015, p. 3 ss.

3. M. Benvenuti, *"La scuola è aperta a tutti"? Potenzialità e limiti del diritto all'istruzione tra ordinamento statale e ordinamento sovranazionale*, in *federalismi.it*, n. 4/2018, p. 99 ss.

4. A. Pace, *Il diritto all'istruzione nel tempo di crisi*, in *Diritto e società*, n. 1/2013, p. 39 ss.; G. Laneve, *La scuola per la Costituzione e la Costituzione per la scuola*, in *Studi in onore di Giuseppe Dalla Torre*, Torino, vol. III, 2014, p. 1473 ss.

5. R. Calvano, *Il diritto dovere all'istruzione*, in F. Marone (a cura di), *La doverosità dei diritti: analisi di un ossimoro costituzionale*, Atti del Seminario del 19 ottobre 2018 all'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, Napoli, Editoriale Scientifica, 2019, p. 155 ss.; Q. Camerlengo, *Diritto all'istruzione superiore e merito*, in G. Matucci - F. Rigano (a cura di), *Costituzione e istruzione*, Milano, FrancoAngeli, 2016, p. 352 ss.

6. E. Boscolo, *Istruzione e inclusione*, in *Munus*, 2014, p. 165 ss.; D. Morana, *I diritti a prestazione in tempo di crisi: istruzione e salute al vaglio dell'effettività*, in *AIC*, n. 4/2013, p. 8 ss.

7. E. Paparella, *L'obbligatorietà e la gratuità dell'istruzione*, in F. Angelini - M. Benvenuti (a cura di), *Le dimensioni costituzionali dell'istruzione*, Atti del Convegno di Roma, 23-24 gennaio 2014, Napoli, Jovene, 2014, p. 303 ss.

8. E. Rossi - P. Addis - F. Biondi Dal Monte, *La libertà di insegnamento e il diritto all'istruzione nella Costituzione italiana*, *op. cit.*, p. 2.

9. Sul tema la sentenza n. 7 del 1967 della Corte cost., depositata il 4 febbraio 1967 e pubblicata l'11 febbraio, si occupa del significato di «istruzione» nell'ambito del secondo comma dell'art. 34 Cost., in relazione al principio di gratuità dell'istruzione inferiore.

definito un «dovere-diritto», che impegna le istituzioni a garantire l'accesso all'istruzione e, parallelamente, i genitori a provvedere all'educazione dei figli (art. 30 Cost.)[10].

In questa prospettiva, il diritto all'istruzione non è mera enunciazione, ma un sistema dinamico di diritti e doveri volto ad assicurare non solo uguaglianza formale, ma anche sostanziale, condizione necessaria per promuovere dignità e autonomia personale[11]. Questo risulta particolarmente rilevante per i minori stranieri non accompagnati (d'ora in avanti MSNA) [12], per i quali l'istruzione rappresenta uno strumento decisivo di inclusione sociale e partecipazione attiva alla vita collettiva[13].

Inclusione sociale e inclusione scolastica sono strettamente connesse: la prima si fonda sul principio di non discriminazione[14] e sul dovere di solidarietà[15], la seconda ne costituisce l'attuazione all'interno della comunità educativa[16]. La scuola diventa così il luogo privilegiato in cui valorizzare le differenze e promuovere dialogo interculturale[17], contribuendo alla crescita integrale di ciascuno[18], come sancito dal d.p.r. n. 249/1998[19].

Ciononostante, con specifico riferimento ai MSNA, emerge in maniera particolarmente marcata la dimensione emergenziale connessa all'elevato tasso di dispersione scolastica[20]. Tale fenomeno non costituisce un mero indicatore del potenziale insuccesso delle politiche di inclusione ma incide in modo diretto e sostanziale sulla reale garanzia del diritto all'istruzione[21]. La dispersione scolastica, infatti, si configura come espressione della

10. G. D'Alessandro, *Insegnamento, istruzione ed educazione sono concetti distinti nella Costituzione italiana?*, in *focus Dir. pubb., AmbienteDiritto.it*, n. 3/2024, p. 559 ss.

11. A. Lauro, *Un devoir de justice: le sfide dell'uguaglianza nel diritto all'istruzione scolastica*, in *Costituzionalismo.it*, n. 1/2023, p. 27 ss.

12. L'articolo 2 della legge n. 47/2017 delimita il campo di applicazione della normativa e, al contempo, fornisce una definizione più circostanziata dei minori stranieri non accompagnati, riconoscendo loro parità di trattamento con i minori italiani e dell'Unione europea in materia di diritti di protezione. Le disposizioni della legge trovano applicazione nei confronti di tali minori in ragione della loro condizione di particolare vulnerabilità.

13. A. De Fusco, *Sul diritto all'istruzione come veicolo di integrazione delle seconde generazioni dell'immigrazione in Italia*, in *Osservatorio Costituzionale AIC*, n. 6 febbraio 2018, pp. 1-55; M. Pignocchi, *Il legame con lo Stato, tra residenza e cittadinanza*, in *Osservatorio costituzionale AIC*, n. 6/2024, p. 4 ss.; D. Bolognino, *Le nuove frontiere della cittadinanza nel confronto tra "cittadinanza legale" e "cittadinanza sociale"*, in *Astrid*, 16 novembre 2009, p. 38 ss.

14. M. Falanga, *Il principio di inclusione sociale e suo riverbero nella materia della pubblica istruzione*, in *federalismi.it*, n. 32/2022, p. 139.

15. C. Corsi, *Servizi sociali agli immigrati*, in F. Astone - F. Manganaro - A. Romano Tassone - F. Saitta (a cura di), *Cittadinanza inclusiva e flussi migratori*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2009, p. 114 ss.; A. Ruggeri, *Il principio di solidarietà alla prova del fenomeno migratorio*, in *Consulta Online*, n. 3/2017, p. 445 ss.

16. C. Di Martino, *La tutela degli stranieri contro le discriminazioni nella giurisprudenza costituzionale più recente*, in *federalismi.it*, n. 11/2024, p. 24 ss.

17. G. Matucci, *Ripensare la scuola inclusiva: una rilettura dei principi costituzionali*, in *SINAPPSI – Connessioni tra ricerca e politiche pubbliche*, n. 3/2020, p. 3 ss.

18. L. D'Alonzo - I. Folci, *Costruire inclusione a scuola nella società complessa. Alleanze educative e contesti partecipativi*, in *Rivista di Scienze dell'educazione*, n. 3/2019, p. 347 ss.; M. Falanga, *La configurazione giuridica delle istituzioni scolastiche tra legislazione e dottrina*, in AA. VV, *Scritti in onore di Antonio D'Atena*, Milano, Giuffrè, 2015, Tomo II, p. 1005 ss.; A. Pizzorusso, *La comunità scolastica nell'ordinamento repubblicano*, in *Foro Italiano*, 1975, p. 221 ss.

19. *Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*. Pubblicato in G.U. 29 luglio 1998, n. 175.

20. F. Biagioli, *La dispersione scolastica e le politiche di contrasto a livello sovranazionale*, in F. Biondi Dal Monte - S. Frega (a cura di), *Contrastare la dispersione scolastica. Analisi multidisciplinare di un fenomeno complesso*, Bologna, il Mulino, 2024 p. 27.

21. G. Matucci, *Dall'inclusione all'universalizzazione. Itinerari di sviluppo della Scuola nella Costituzione*, in G. Matucci (a cura di), *Diritto all'istruzione e inclusione sociale. La scuola «aperta a tutti» alla prova della crisi economica*, Milano, FrancoAngeli, 2019, p. 33 ss., part. p. 52 ss.

condizione di accentuata vulnerabilità di questi minori, spesso indotti ad interrompere il proprio percorso formativo per la necessità di conseguire un'autonomia economica anticipata o a causa di ostacoli di natura linguistica e amministrativa[22].

Nondimeno, il diritto all'istruzione dei MSNA si confronta con gravi criticità[23], dovute soprattutto all'assenza di un quadro normativo organico a livello europeo e internazionale[24]. L'Italia ha colmato questa lacuna con la legge 7 aprile 2017, n. 47 (cd. legge Zampa) [25], che ha introdotto un sistema di protezione innovativo [26]e più strutturato[27], divenuto un *unicum* nel panorama europeo[28].

Ne consegue la necessità di interrogarsi sulla corrispondenza tra riconoscimento normativo e concreta attuazione del diritto all'istruzione, verificando se le garanzie previste si traducano in opportunità effettive e fruibili per i destinatari più vulnerabili.

2. Le fondamenta costituzionali del diritto all'istruzione e allo studio

Il diritto allo studio trova il proprio fondamento negli articoli 33 e 34 della Costituzione, che delineano due profili strettamente collegati: da un lato, la libertà di insegnamento; dall'altro, il diritto-dovere all'istruzione[29].

In un'accezione più specifica, esso emerge con chiarezza negli ultimi commi dell'art. 34, i quali riconoscono la tutela ai «capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi» e impongono allo Stato di predisporre strumenti idonei a garantirne l'effettività[30].

---

22. A. Caragiuli, *Prassi per l'integrazione formativa dei MSNA. Una comparazione di casi*, in M. Santagati - A. Barzaghi - C. Ferrari (a cura di), *Minori stranieri non accompagnati a scuola. Se l'improbabile diventa possibile*, Milano, FrancoAngeli, 2024, pp. 136-137; G. Matucci, *Personalizzazione degli apprendimenti, eguaglianza, capacità*, in *Diritto Costituzionale*, n. 3/2021, p. 87 ss.

23. F. Albano, *Minori stranieri non accompagnati nella prospettiva dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza*, in *Minorigiustizia*, n. 3/2017, p. 57 ss.

24. P. Mori, *Prefazione*, in A. Annoni (a cura di), *La protezione dei minori non accompagnati al centro del dibattito europeo ed italiano*, Napoli, Jovene, 2018, p. XI ss.

25. M. D'Odorico, *Tutela e accoglienza dei minori stranieri non accompagnati: le iniziative dell'Unione europea e la nuova normativa italiana*, in *Eurojus*, n. 2/2017, pp. 2-3.

26. Una delle prime formulazioni normative riguardanti i MSNA nell'ordinamento giuridico italiano si trova nel «Regolamento concernente i compiti del Comitato per i Minori Stranieri» del 1999. Tale definizione, tuttavia, presentava un'asimmetria di trattamento, escludendo esplicitamente i minori stranieri richiedenti asilo (MSNARA) dal suo campo di applicazione. Quest'ultima categoria era infatti già soggetta a una specifica disciplina, introdotta dal d.lgs. n. 251/2007.

27. O. Lupo, *Disposizioni a favore dei minori*, in U. Terracciano - O. Lupo (a cura di), *Codice degli stranieri commentato. Testo unico dell'immigrazione spiegato articolo per articolo e annotato con la giurisprudenza*, Santarcangelo di Romagna. Maggioli, 2011, pp. 750-784.

28. T. Bruno, *I minori stranieri non accompagnati. Analisi ragionata della l. 7 aprile 2017, n. 47*, Piacenza, La Tribuna, 2017, p. 9. L'autore esamina le misure di protezione per i MSNA introdotte dalla legge 7 aprile 2017, n. 47. L'analisi si concentra sulle principali innovazioni legislative, che si possono distinguere in due ambiti fondamentali. Da un lato, la legge ha istituito un nuovo sistema di accoglienza e dall'altro, ha rafforzato le tutele e i diritti già previsti in loro favore, tra cui il diritto alla salute e all'istruzione, con l'obiettivo di garantire un'integrazione più efficace e una protezione più completa.

29. M.E. Bucalo, *Il diritto allo studio nelle legislazioni regionali. Riflessioni a partire dalla legge regionale siciliana n. 10 del 20 giugno 2019*, in *Diritti Regionali*, n. 2/2019, p. 6.

30. E. Gianfrancesco, *La comunità scolastica nella forma di Stato*, in *AIC*, n. 1/2024, p. 562 ss. Sul tema cfr. anche A. Mura, S. Cassese, *sub Art. 33-34*, in G. Branca (a cura di), *Commentario della Costituzione. Rapporti etico-sociali. Art. 29-34*, Bologna-Roma, Zanichelli-Soc. ed. Foro it., 1976, p. 210 ss., spec. pp. 253-254. Gli autori sostengono che l'art. 34 della Costituzione riflette appieno la «concezione aristocratica della scuola» abbracciata dai Costituenti, i quali intendevano la disposizione con una chiara funzione programmatica.

Poiché né l'art. 33 né l'art. 34 offrono una definizione univoca di diritto all'istruzione o di diritto allo studio, la loro portata è stata progressivamente chiarita in via interpretativa, con il riconoscimento di una tutela ampia e di rango primario[31].

La giurisprudenza costituzionale ha avuto un ruolo decisivo in questo processo, delineando i contenuti del diritto-dovere allo studio e attribuendogli una qualificazione giuridica fondamentale. Secondo la Corte costituzionale, esso coincide con la possibilità per ciascun individuo di accedere e permanere nei percorsi formativi, acquisendo e sviluppando competenze utili alla mobilità sociale e professionale. Tale impostazione valorizza il diritto allo studio come strumento essenziale di promozione della persona, in coerenza con i princìpi sanciti dagli articoli 2, 3 e 4 della Carta[32].

In particolare, la Corte lo ha ricondotto all'art. 2 Cost., che tutela lo sviluppo della personalità all'interno delle formazioni sociali[33], nonché all'art. 3 Cost., comma 2, che impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli economici e sociali che limitano libertà e uguaglianza. Ne deriva una configurazione del diritto allo studio quale presidio giuridico volto ad assicurare pari opportunità e a consentire il pieno dispiegarsi della personalità individuale[34].

Su tale base, la dottrina ha sviluppato la distinzione tra «diritto all'istruzione» e «diritto allo studio», chiaramente radicata nell'art. 34 Cost. Il diritto all'istruzione riguarda i livelli scolastici inferiori, è universale e inderogabile, spetta a tutti i minori indipendentemente dalla cittadinanza e si caratterizza per la gratuità e obbligatorietà per almeno dieci anni. Si tratta di un presidio volto a garantire l'eguaglianza sostanziale e la formazione civica[35].

Diversamente, il diritto allo studio concerne l'accesso ai livelli superiori di istruzione, ha carattere selettivo e promozionale e si riferisce esclusivamente ai soggetti «capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi». Esso impone alla Repubblica un dovere di rimozione degli ostacoli economici mediante strumenti di sostegno, ma non si traduce in un diritto soggettivo a una prestazione educativa diretta, come avviene per l'istruzione inferiore[36].

Questa distinzione riflette due differenti logiche di tutela costituzionale: da un lato, un diritto pieno e immediatamente azionabile; dall'altro, un diritto condizionato all'intervento pubblico volto a garantire pari opportunità[37].

Un contributo decisivo all'elaborazione concettuale è venuto dalla sentenza n. 7 del 1967 della Corte costituzionale, che ha distinto insegnamento, istruzione ed educazione. L'insegnamento è l'attività del docente diretta a trasmettere conoscenze; l'istruzione corrisponde all'acquisizione di tali conoscenze da parte dell'allievo; l'educazione

---

31. R. Calvano, *Il diritto dovere all'istruzione*, *op. cit.*, p. 149. Secondo autorevole parte della dottrina, il riconoscimento del diritto all'istruzione rappresenta uno degli esiti cui i Costituenti attribuirono particolare rilievo in virtù del suo carattere profondamente innovativo e della sua portata sistemica. Esso si inserisce, infatti, in una prospettiva di più ampio respiro rispetto al passato, dal momento che lo Statuto albertino non conteneva alcun riferimento né alla tutela di tale situazione giuridica né, più in generale, alla materia dell'istruzione e della formazione scolastica. A tal proposito cfr. U. Pototschnig, *Istruzione, (diritto alla)*, in Enc. Dir., XXIII, Milano, 1973, p. 98 ss. richiamato in A. Poggi, *Art. 34*, in R. Bifulco - A. Celotto - M. Olivetti (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, vol. I, Utet Giuridica, 2006, p. 699 ss.

32. Sentenza n. 219 del 29 maggio 2002 della Corte cost.

33. Sentenza n. 215 dell'8 giugno 1987 della Corte cost.

34. Q. Camerlengo, *Art. 34 Cost.*, in S. Bartole - R. Bin (a cura di),*Commentario breve alla Costituzione*, Padova, Cedam, 2008, p. 342.

35. A. Pace, *Il diritto all'istruzione nel tempo di crisi*, *op. cit.*, p. 31 ss.

36. M. Rosini, *Capacità, merito e carenza di mezzi. Riflessioni critiche sul diritto allo studio*, in *federalismi.it*, n. 32/2022, p. 67 ss.; A. Poggi, *Art. 34*, *op. cit.*, p. 704.

37. A. Lauro, *Un devoir de justice: le sfide dell'uguaglianza nel diritto all'istruzione scolastica*, *op. cit.*, p. 28 ss.

rappresenta l'esito complessivo della formazione della persona, comprensivo delle dimensioni etiche, civiche e relazionali[38].

Tale tripartizione, elaborata per delimitare la portata del principio di gratuità dell'istruzione inferiore, ha inciso profondamente sulla successiva riflessione dottrinale, chiarendo quali prestazioni rientrino nella garanzia costituzionale (l'insegnamento) e quali restino affidate alla discrezionalità delle politiche pubbliche (servizi accessori come libri di testo o mense scolastiche)[39].

Fin dall'Assemblea costituente, il tema dell'istruzione ha alimentato un ampio dibattito teorico. Da un lato, vi era l'esigenza condivisa di riaffermare la funzione emancipatrice della scuola e la centralità della persona; dall'altro, posizioni divergenti sulla qualificazione giuridica e sull'estensione del dovere statale in materia educativa[40].

Vezio Crisafulli concepiva l'istruzione come pubblico servizio, espressione di una visione «Stato-centrica»[41] che attribuiva all'apparato pubblico un ruolo esclusivo di organizzazione del sistema educativo[42].

Umberto Pototschnig, al contrario, negava l'equazione tra istruzione e funzione pubblica, sostenendo che essa dovesse essere letta come risultato di un'organizzazione sistematica di insegnamenti, funzionale a finalità che appartengono primariamente alla collettività[43].

Da tale impostazione discende una diversa qualificazione del diritto all'istruzione: non semplice pretesa alla fruizione di un servizio statale, bensì diritto sostanziale al conseguimento del risultato formativo, radicato nei bisogni e nei valori della comunità sociale[44].

3. Il diritto all'istruzione dei MSNA tra principi costituzionali e tutela multilivello

Nell'ordinamento italiano, il diritto all'istruzione si configura quale diritto universale e incondizionato, insuscettibile di limitazioni fondate sullo *status* giuridico della persona. La sua matrice costituzionale si rinviene negli artt. 2, 3 e 34 Cost., i quali delineano un quadro di garanzie insuperabili: l'art. 2 riconosce e tutela i diritti inviolabili dell'uomo; l'art. 3 proclama il principio di eguaglianza formale e sostanziale, imponendo alla Repubblica di rimuovere gli ostacoli che, di fatto, ne compromettono la realizzazione; l'art. 34, infine,

38. E Rossi, P. Addis, F. Biondi Dal Monte, *La libertà di insegnamento e il diritto all'istruzione nella Costituzione italiana*, *op. cit.*, p. 4.

39. R. Marzo, *A proposito di insegnamento, istruzione ed educazione (ovvero proposte per una "sistemazione" a partire dal testo della Costituzione)*, in *federalismi.it*, n. 11/2024, p. 52 ss.

40. A. Poggi, *Per un «diverso» Stato sociale. La parabola del diritto all'istruzione nel nostro Paese*, Bologna, il Mulino, 2019, p. 97; G. Arconzo, *Istruzione, inclusione e integrazione socio culturale. Per una interpretazione dell'istruzione costituzionale inclusiva*, in *AIC*, n. 1/2024, p. 530 ss.

41. V. Crisafulli, *La scuola nella Costituzione*, in *Studi in onore di G. M. De Francesco*, Milano 1957, p. 261 ss.

42. A. Poggi, *Per un «diverso» Stato sociale. La parabola del diritto all'istruzione nel nostro Paese*, cit., p. 101.

43. S. Cafiero, *Recensione a Anna Maria Poggi, "Per un «diverso» Stato sociale. La parabola del diritto all'istruzione nel nostro Paese"*, Bologna, il Mulino, 2019, in *Osservatorio Costituzionale AIC*, n. 2/2020, p. 474 ss.; S. Milazzo, *La scuola italiana come servizio per la comunità. Qualità dell'insegnamento, autonomia, policentrismo*, Milano, FrancoAngeli, 2023, p. 15 ss.

44. U. Pototschnig, *Insegnamento istruzione scuola*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1961, p. 405 ss.

sancisce l'apertura della scuola a tutti e assicura l'obbligatorietà e gratuità dell'istruzione inferiore[45].

In tale orizzonte normativo si colloca la condizione dei MSNA, i quali, in quanto privi di cittadinanza italiana o europea e dell'assistenza genitoriale o di adulti legalmente responsabili, si presentano quali soggetti intrinsecamente vulnerabili[46]. Per essi, l'istituzione scolastica assume una funzione che trascende il mero ambito dell'apprendimento, configurandosi come presidio di inclusione[47], protezione e promozione del progetto esistenziale individuale e collettivo[48].

La disciplina interna riconosce a tutti i minori stranieri, ivi compresi coloro che si trovino in condizione di irregolarità, il diritto di accesso all'istruzione in termini di piena equiparazione con i cittadini italiani. Si tratta di un diritto-dovere fondamentale, esteso a ogni ordine e grado di scuola[49].

La legislazione successiva ha poi specificato criteri e modalità per l'inserimento scolastico, parametrati all'età, al percorso formativo pregresso e alle competenze linguistiche, nella prospettiva di favorire un'integrazione effettiva[50]. Ulteriori disposizioni hanno, inoltre, assicurato ai MSNA la possibilità di proseguire gli studi oltre il

45. Va ricordato che la Corte costituzionale, con la sentenza 1° febbraio 1967, n. 7, ha offerto una prima delimitazione del principio di gratuità dell'istruzione, precisando che esso trova concreta attuazione attraverso la messa a disposizione degli ambienti scolastici, del corpo docente e delle strutture strettamente funzionali all'organizzazione scolastica, mentre ulteriori misure di sostegno devono essere riservate alle famiglie maggiormente bisognose. Successivamente, la giurisprudenza costituzionale ha ulteriormente circoscritto tale nozione. Con la sentenza 21 maggio 1975, n. 125, la Consulta ha ribadito che la gratuità, intesa quale principio proprio di un diritto sociale, non può essere interpretata come assoluta ed illimitata, ma deve essere garantita dallo Stato «nei limiti stabiliti dal legislatore e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'equilibrio di bilancio».

46. F. De Michiel, *La protezione e l'inserimento lavorativo dei minori stranieri non accompagnati*, in *Lavoro e diritto*, n. 1/2020, p. 3.

47. Gli "Orientamenti interculturali" pubblicati nel marzo 2022 dal Ministero dell'istruzione e del merito e dall'Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri risponde ai mutamenti sociali e migratori degli ultimi anni, ponendo al centro l'educazione interculturale come risorsa per l'intera comunità scolastica. Strutturato in tre sezioni, affronta il contesto normativo, i destinatari delle azioni, inclusi i minori stranieri non accompagnati (p. 47), e propone strategie operative per l'inclusione. Particolare attenzione è dedicata al potenziamento della lingua italiana, alla valorizzazione del plurilinguismo e alla formazione dei docenti. Gli orientamenti si rivolgono a tutti gli studenti, italiani e non, promuovendo la convivenza e il rispetto delle diversità. Fondato sui principi del diritto all'istruzione, il documento si allinea alle priorità educative internazionali dell'UNICEF. Pubblicato in un contesto post-pandemico, riflette sull'urgenza di ridurre le disuguaglianze e favorire una scuola più equa e inclusiva.

48. L'art. 2 della legge 7 aprile 2017, n. 47 fornisce una definizione giuridica di minore straniero non accompagnato, qualificandolo come il minorenne privo di cittadinanza italiana o dell'Unione europea, presente sul territorio nazionale o comunque sottoposto alla giurisdizione italiana, che sia privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti legalmente responsabili. Tale disposizione costituisce la base per l'attivazione delle misure di protezione e tutela previste dalla stessa legge. Sul tema si segnala anche il documento «Le Linee guida per il diritto allo studio delle alunne e degli alunni fuori dalla famiglia di origine» (MIUR, dicembre 2017), che definisce le modalità di inclusione scolastica per minori adottati, in affido familiare o in comunità. Tali Linee guida stabiliscono che la scuola deve garantire il diritto all'istruzione, promuovendo l'accoglienza, la continuità educativa e il benessere psicologico degli studenti. È fondamentale che gli istituti scolastici adottino un approccio sensibile e rispettoso, evitando esposizioni pubbliche che possano compromettere la *privacy* degli alunni. Inoltre, è previsto un coordinamento tra scuole, servizi sociali e autorità competenti per supportare adeguatamente questi minori. Le Linee guida sottolineano l'importanza di un'azione educativa condivisa e di un ambiente scolastico inclusivo, che favorisca l'integrazione e il successo formativo di tutti gli studenti.

49. L'art. 38 del d.lgs. 286/1998 (TU immigrazione).

50. L'art. 45 del d.p.r. 394/1999.

raggiungimento della maggiore età, in ossequio al principio di continuità educativa e all'esigenza di prevenire fenomeni di marginalizzazione[51].

È necessario sottolineare una criticità rilevante nel percorso dei MSNA in Italia, poiché l'arrivo in età adolescenziale comporta difficoltà significative nell'inserimento scolastico, proprio in un periodo della vita in cui il consolidamento delle competenze educative è determinante per l'emancipazione personale e professionale. L'ingresso nel sistema educativo italiano richiede un complesso processo di adattamento linguistico, culturale e istituzionale, che spesso non trova un adeguato sostegno. A questa condizione si aggiunge la vulnerabilità amministrativa, in quanto la prosecuzione del percorso scolastico dipende dal rilascio o dal rinnovo del permesso di soggiorno e in assenza di un prosieguo amministrativo, come il permesso per la maggiore età o strumenti di accompagnamento post-accoglienza, il rischio di interruzione diventa elevato. Tale discontinuità produce ripercussioni significative sull'inclusione sociale e sulle prospettive di autonomia futura. In questo contesto, il rapporto ISMU 2024, pur offrendo una panoramica sulla scuola multiculturale e sui fenomeni migratori, non approfondisce in maniera sufficiente le implicazioni concrete derivanti dall'instabilità normativa e amministrativa che influenzano l'effettiva inclusione dei MSNA[52].

La normativa nazionale si coordina con le fonti sovranazionali. La Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia sancisce il diritto universale del minore all'istruzione[53]; la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea riafferma tale diritto, con particolare riferimento alla gratuità dell'istruzione obbligatoria, ed estende la tutela alla formazione professionale e continua, salvaguardando contestualmente la libertà dei genitori di orientare l'educazione dei figli[54].

A ciò si aggiunge il Protocollo addizionale n. 1 alla CEDU (1952), che garantisce l'accesso all'istruzione senza discriminazioni e impone agli Stati contraenti di rispettare le convinzioni religiose e filosofiche dei genitori, delineando un equilibrio tra obbligo pubblico di istruzione e libertà educativa familiare[55].

Le istituzioni scolastiche sono tenute a procedere con tempestività all'inserimento del minore, al fine di garantire l'adempimento dell'obbligo scolastico. L'assegnazione alla classe corrispondente all'età anagrafica costituisce la regola generale, ma il Collegio docenti può, con adeguata motivazione, disporre una diversa collocazione, anche inferiore, sulla base di parametri quali: a) ordinamento scolastico del Paese d'origine; b) competenze e conoscenze effettivamente accertate; c) percorso scolastico pregresso; d) titoli di studio eventualmente posseduti. Tale metodo, di carattere personalizzato, è volto a rendere l'istruzione non un

51. L'art. 14 della legge 47/2017.

52. Il 30° Rapporto (2024) sulle migrazioni della Fondazione ISMU, pubblicato da FrancoAngeli, dedica un approfondimento ai MSNA, concentrandosi sul loro livello di istruzione e di integrazione sociale. Gli studenti con *background* immigrato in Italia spesso provengono da contesti socioeconomici più svantaggiati rispetto ai coetanei italiani. Tra il 2020 e il 2022, appena uno su cinque MSNA (21%) ha avuto accesso al sistema scolastico italiano, partecipando a percorsi condivisi con ragazzi nativi e avendo la possibilità di conseguire un titolo di studio. Il dato si basa su un campione di circa 3.400 minori stranieri non accompagnati censiti in Italia ed è solo uno dei numerosi elementi presenti nel rapporto ISMU.

53. L'art. 28 Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia. La legge n. 176 del 27 maggio 1991 ha formalmente recepito e ratificato la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, stipulata a New York il 20 novembre 1989.

54. L'art. 14 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Carta conosciuta anche come Carta di Nizza, è stata inizialmente proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e successivamente, in una versione modificata, è stata nuovamente adottata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione europea. Per un maggior approfondimento cfr. I. Anrò, *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e CEDU: dieci anni di convivenza*, in *federalismi.it*, n. 19/2020, p. 115.

55. L'art. 2 del Protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU).

mero adempimento formale, bensì uno strumento effettivo di promozione individuale e integrazione sociale[56].

La disciplina relativa ai MSNA si colloca, pertanto, in una cornice multilivello, ove si intrecciano principi costituzionali, obblighi internazionali e disposizioni legislative interne, interpretati in coerenza con un consolidato orientamento giurisprudenziale[57]. In questo sistema, la scuola si erge a fulcro della protezione e dell'inclusione, in attuazione del dovere costituzionale della Repubblica di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona e di garantire pari opportunità a ogni minore, indipendentemente dalla sua condizione giuridica[58].

La circolare n. 2/2010 del MIUR, contenente «Indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana», ha introdotto un limite massimo del 30% di studenti stranieri per classe, con finalità di riequilibrio della composizione scolastica[59]. Tale previsione non può, tuttavia, giustificare il rigetto di una domanda di iscrizione, poiché ciò configurerebbe una discriminazione diretta, in contrasto con principi costituzionali e obblighi internazionali[60].

L'iscrizione può essere negata esclusivamente in tre ipotesi tassative: mancanza dei requisiti anagrafici previsti; inadeguata preparazione degli studenti ultra-sedicenni privi di documentazione scolastica e richiedenti accesso alla scuola secondaria di secondo grado; avvenuto superamento della capienza massima prevista per le classi. In tali casi, è prevista la possibilità di ricorso all'Ufficio scolastico regionale o ai Servizi educativi comunali per la verifica della legittimità del provvedimento. La stessa circolare consente, inoltre, una modulazione del limite del 30% da parte del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale, in senso ampliativo o restrittivo, in relazione alle competenze linguistiche degli studenti e alle specifiche condizioni organizzative[61].

Ai fini dell'iscrizione, la normativa richiede la presentazione dei dati anagrafici del minore, del codice fiscale, della documentazione attestante il percorso educativo pregresso e dei certificati sanitari relativi agli obblighi vaccinali[62].

Un'ulteriore innovazione è stata introdotta dall'art. 11 del d.l. n. 71/2024, che ha delineato misure specifiche per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri. Il comma 1 prevede l'assegnazione di un docente di italiano L2 nelle classi in cui la percentuale di

---

56. L'art. 45 d.p.r. n. 394/1999.

57. A. Saccucci, *Diritto all'istruzione e discriminazione scolastica di minori stranieri alla luce delle norme internazionali sui diritti umani*, in R. Pisillo Mazzeschi - P. Pustorino - A. Viviani (a cura di), *Diritti umani degli immigrati: tutela della famiglia e dei minori*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2010, p. 299 ss.

58. A. Thiene, *Minori stranieri non accompagnati. Compiti e responsabilità del tutore volontario entro e oltre la scuola*, in *Annali online della Didattica e della Formazione Docente*, n. 15-16/2018, p. 116 ss.

59. In una forma critica cfr. M. Colombo, *Working in mixed classrooms: teachers' reactions and new challenges for pluralism*, *in Italian Journal of Sociology of Education*, n. 2/2013, p. 27 ss. La crescente multiculturalità delle scuole italiane presenta una sfida significativa per l'integrazione. Tuttavia, la ricerca dell'autore tenta di dimostrare che una maggiore presenza di studenti immigrati in un'istituzione scolastica non ostacola l'integrazione, ma la facilita. Anzi, una più alta densità di diversità culturale all'interno della scuola possa accelerare il processo di inclusione.

60. L. Ronchetti, *Istruzione*, in C. Panzera - A. Rauti (a cura di), *Dizionario dei diritti degli stranieri*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2020, p. 340 ss.

61. E. Bolognese, *L'effettività del diritto all'istruzione dei minori stranieri non accompagnati*, in *dirittifondamentali.it*, n. 3/2024, p. 122.

62. Se un minore straniero non accompagnato non ha documenti anagrafici, o ne possiede di irregolari o incompleti, può comunque essere iscritto a scuola con riserva. Non solo ha il diritto di frequentare le lezioni, ma anche di ottenere il diploma finale. Il titolo di studio viene rilasciato con i dati forniti al momento dell'iscrizione, a meno che non ci siano verifiche negative sulla sua identità. Questo vale anche se il minore, durante il percorso di studi, raggiunge la maggiore età.

studenti stranieri neoiscritti e privi di competenze linguistiche di base raggiunga o superi il 20% del totale, subordinatamente alla disponibilità di organico. Tale soglia ha natura proporzionale e non rigida, configurando un docente aggiuntivo ogni 20% di studenti con tali caratteristiche. Restano esclusi dall'ambito applicativo gli studenti già dotati di competenze linguistiche adeguate o quelli che, pur privi di esse, non siano di prima iscrizione[63].

Il comma 2 promuove la stipula di accordi tra istituti comprensivi e Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (d'ora in poi CPIA) per l'elaborazione di Piani didattici personalizzati (PDP), rivolti agli alunni stranieri al momento della prima iscrizione, senza necessità di accertare specifiche carenze linguistiche. Il comma 3, infine, incoraggia le scuole con significativa presenza di studenti stranieri privi di competenze linguistiche di base ad attivare attività di potenziamento in orario extracurricolare.

4. Il divario tra legge e prassi nell'istruzione dei MSNA

La criticità principale riguarda l'effettiva applicazione delle disposizioni normative sull'inserimento scolastico dei MSNA, a causa di una duplice discrepanza tra quadro giuridico e realtà quotidiana[64].

Da un lato, la normativa prevede come regola generale l'inserimento nella classe corrispondente all'età anagrafica, ammettendo deroghe solo in via eccezionale[65]. Tale tendenza, pur non adeguatamente documentata, è considerata preoccupante dalle Linee guida ministeriali in materia di accoglienza e integrazione degli alunni stranieri[66] del febbraio 2014 poiché rischia di contribuire a un incremento della dispersione scolastica[67].

Dall'altro lato, molti MSNA, soprattutto sopra i sedici anni, vengono iscritti ai CPIA[68] spesso ad anno scolastico già iniziato[69].

---

63. Soltanto le certificazioni di secondo livello sono considerate, ai sensi del decreto ministeriale n. 92 del 23 febbraio 2016, titoli di specializzazione in italiano L2 riconosciuti dal MIUR.

64. T. Groppi, *Scuola e Costituzione in Italia. Una lettura nella prospettiva del "costituzionalismo trasformatore"*, in *AIC*, n. 1/2024, p. 431 ss.

65. S. Penasa, *L'accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati: quali garanzie? Un'analisi comparata e interdisciplinare*, in *federalismi.it*, n. 2/2019, p. 99 ss.

66. Le «Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri» (MIUR, nota 4233/2014) stabiliscono che, di norma, gli studenti stranieri devono essere inseriti nella classe corrispondente alla loro età anagrafica, per favorire socializzazione e continuità educativa. In casi eccezionali, il Collegio dei docenti può deliberare un'inserzione in una classe diversa, superiore o inferiore, valutando competenze, percorso scolastico e conoscenza dell'italiano. Se l'iscrizione avviene a anno iniziato, la scuola assegna l'alunno alla classe più adeguata, garantendo comunque il diritto all'istruzione anche in situazioni di irregolarità familiare. Le deroghe non possono superare una classe di differenza. La scuola deve altresì segnalare tempestivamente i MSNA o privi di tutela legale all'autorità competente, per attivare le procedure di accoglienza o, se previsto, il rimpatrio assistito, come stabilito dall'art. 32 del d.lgs. n. 286/1998. Questo approccio mira a coniugare integrazione, tutela dei diritti del minore e gestione responsabile dei percorsi scolastici.

67. E. Bolognese, *L'effettività del diritto all'istruzione dei minori stranieri non accompagnati*, *op. cit.*, p. 124.

68. M. Cornacchia, *Dai CTP ai CPIA: il ruolo della scuola e il senso dell'educazione degli adulti*, in *Annali on line della Didattica e della Formazione docente*, n. 5/2013, p. 68 ss. L'autore analizza il percorso che connette talune recenti riforme del sistema scolastico italiano con la modernizzazione dell'educazione degli adulti. L'autore sostiene che le motivazioni alla base di entrambi i cambiamenti legislativi siano le stesse: pur ribadendo i principi di continuità tra istruzione e apprendimento permanente, le nuove normative sembrano dare priorità a criteri di razionalizzazione della spesa pubblica.

69. F. Biondi Dal Monte - S. Frega, *Per l'uguaglianza sostanziale tra i banchi di scuola*, Milano, FrancoAngeli, 2023, p. 23 ss.

Tale collocazione, pur offrendo maggiore flessibilità, contrasta con il principio della scuola comune, limita le occasioni di socializzazione con i coetanei italiani [70] e può comportare ulteriori ostacoli: l'arrivo tardivo talvolta preclude l'iscrizione, costringendo il minore ad attendere a lungo prima di accedere alla formazione linguistica, se non tramite iniziative del Terzo Settore[71].

L'*iter* di iscrizione ai CPIA prevede colloqui e test di valutazione[72] ma non è privo di criticità. L'inserimento si fonda spesso sulle competenze accertate, più che sull'età anagrafica, con il risultato di creare classi separate per i MSNA, al fine di distinguerli dagli adulti[73].

Pur concepito come forma di tutela, questo approccio solleva dubbi sull'integrazione effettiva, poiché i bisogni psicologici e linguistici dei minori differiscono profondamente da quelli di un'utenza adulta[74].

La sfida è distinguere tra chi possiede già una formazione scolastica ma necessita di sostegno linguistico, e chi invece non ha alcuna esperienza di apprendimento. In questa direzione, la legge n. 47/2017 incoraggia percorsi personalizzati e l'impiego di mediatori culturali, strumenti essenziali per un'integrazione più mirata[75].

Nella pratica, l'istruzione dei MSNA si concentra prevalentemente nei CPIA, istituzioni caratterizzate da un'utenza eterogenea [76] e chiamate a gestire compiti complessi di inclusione sociale e formazione permanente[77].

Questi Centri devono fronteggiare criticità strutturali: la varietà dei bisogni formativi, la frequente rotazione degli iscritti, la necessità di aggiornamento continuo dei docenti e la

---

70. M. Santagati - A. Barzaghi, *Studio conoscitivo sui minori stranieri non accompagnati in Italia e l'accesso all'istruzione*, in *Report ISMU*, Milano, Fondazione ISMU, 2021, p. 13 ss. Uno studio della Fondazione ISMU, finanziato dall'Unione europea e commissionato dal Ministero dell'istruzione, ha esaminato i percorsi di istruzione dei MSNA in Italia. La ricerca, condotta tramite un sondaggio nazionale e un'analisi qualitativa, ha fornito dati inediti sulle sfide e sulle modalità di accesso all'istruzione per questi giovani, un tema finora poco esplorato.

71. D. Frigeri - R. Cossidente, *Il terzo anno dell'Osservatorio sui minori stranieri non accompagnati*, in *Centro studi di politica internazionale (CeSPI)*, 2022. Lo studio si concentra sull'applicazione della legge 47/2017 (legge Zampa), fornendo un'analisi completa delle politiche di accoglienza e integrazione in Italia. Il rapporto, che promuove un approccio sistemico e collaborativo, si basa su diverse attività di ricerca.

72. A. Augelli, *Cosa è chiamata a fare la scuola*?, in N. Pavesi (a cura di), *La scuola incontra i minori stranieri non accompagnati. Soggetti, compiti e diritti*, Milano, Fondazione ISMU, 2020, p. 43 ss.

73. E. Bolognese, *L'effettività del diritto all'istruzione dei minori stranieri non accompagnati*, *op. cit.*, p. 127.

74. V. Piergigli, *Lingue e minoranze: tra eguaglianza, identità e integrazione*, in *AIC*, n. 1/2020, p. 132 ss.

75. In particolare il co. 3 dell'art. 14 stabilisce che, dal momento dell'accoglienza di un minore straniero non accompagnato, le scuole e gli enti di formazione devono attivarsi per garantirgli l'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo. Ciò può avvenire attraverso la creazione di progetti specifici, l'impiego di mediatori culturali e l'attivazione di programmi di apprendistato. L'attuazione di queste misure deve avvenire senza nuovi oneri per la finanza pubblica.

76. In Italia, i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) sono le istituzioni scolastiche specificamente dedicate all'istruzione degli adulti e dei giovani che hanno abbandonato il percorso scolastico. L'utenza dei CPIA è eterogenea. In particolare, i CPIA accolgono adulti italiani in condizione di fragilità socio-economica; adulti stranieri stabilmente residenti e MSNA. Per quest'ultimi, i CPIA rappresentano spesso il primo contatto con il sistema scolastico italiano, offrendo percorsi di alfabetizzazione e di prima integrazione linguistica e culturale.

77. F. Audino - L. Bianchi, *Tutori Volontari e MSNA. Costruire una relazione a tempo determinato tra bisogni formativi e pratiche di accoglienza. Un approccio grounded*, in *Pedagogia più Didattica*, n. 6/2020, p. 117 ss.; R.T. Di Rosa - G. Gucciardo, *L'inclusione dei minori stranieri non accompagnati. Una sfida accolta dai Centri per l'istruzione della Sicilia*, in M. Colombo - F. Scardigno (a cura di), *La formazione dei rifugiati e dei minori stranieri non accompagnati. Una realtà necessaria, Vita e pensiero, Quaderni CIRMiB*, n. 2/2019, p. 81 ss. Gli autori individuano tre tipi di tutore per i MSNA: il tutore legale professionale (istituzionale o privato), focalizzato sull'assistenza legale, e il tutore volontario. Quest'ultimo, a differenza dei primi, si dedica con enfasi anche agli aspetti quotidiani e sociali del minore. La sua missione è basata su una relazione di cura reciproca, dialogo e condivisione delle decisioni, che va oltre il mero adempimento di obblighi legali.

carenza di infrastrutture adeguate[78]. Di fatto, essi finiscono per svolgere una funzione simile a quella delle «*classi-ponte*»[79] garantendo una prima alfabetizzazione linguistica che solo in pochi casi si traduce in un inserimento nei percorsi ordinari[80].

Parte della dottrina ha interpretato questa impostazione come una forma di «razzismo istituzionale», inteso come insieme di meccanismi escludenti, non intenzionali e spesso occultati, insiti nelle strutture educative[81]. Tale prospettiva richiama il concetto di «violenza culturale», mettendo in luce come dinamiche prive di una discriminazione esplicita possano comunque produrre effetti di esclusione e marginalizzazione[82].

5. Il tutore volontario, garante del diritto all'istruzione per i MSNA

Tra le innovazioni di maggior rilievo introdotte dalla legge n. 47/2017 si annovera l'istituzione della figura del «tutore volontario»[83], destinata a superare la prassi precedente che prevedeva, nella maggior parte dei casi, la nomina di enti pubblici gravati dalla gestione contemporanea di un numero elevato di MSNA[84].

Tale scelta legislativa segna un netto distacco rispetto al modello tradizionale di tutela di matrice civilistica, storicamente incentrato sulla protezione patrimoniale e ancora permeato da una logica ottocentesca[85].

Il tutore volontario si configura, al contrario, come soggetto chiamato a instaurare una relazione fiduciaria e continuativa con il minore, accompagnandolo nei principali snodi del suo percorso di integrazione: dalla fase dell'identificazione e dell'accertamento dell'età, alle pratiche connesse al rilascio del permesso di soggiorno, fino all'iscrizione al Servizio sanitario nazionale e alla rappresentanza legale in ambito scolastico e formativo[86]. L'accesso all'incarico richiede il completamento di un percorso di selezione e formazione, al termine

78. M. Pitzalis, *Una sfida per la scuola. I CPIA come punto di incontro tra policy formative e politiche migratorie in Italia*, in M. Colombo - F. Scardigno (a cura di), *La formazione dei rifugiati e dei minori stranieri non accompagnati. Una realtà necessaria, Vita e pensiero, Quaderni CIRMiB*, n. 2/2019, p. 37 ss.

79. E. Bolognese, *L'effettività del diritto all'istruzione dei minori stranieri non accompagnati*, *op. cit.*, p. 128.

80. M. Santagati - A. Barzaghi, *Studio conoscitivo sui minori stranieri non accompagnati in Italia e l'accesso all'istruzione*, *op. cit.*, p. 43 ss.

81. M. Colombo - M. Santagati, *Nelle scuole plurali. Misure d'integrazione degli alunni stranieri*, Milano, FrancoAngeli, 2014, p. 92 ss.

82. J. Galtung, *Cultural Violence*, in *Journal of Peace Research*, vol. 27, n. 3/1990, p. 291 ss. L'autore introduce il concetto di violenza culturale, un'ideologia che giustifica la violenza diretta e strutturale. Galtung, il suo ideatore, usa un modello a triangolo per spiegare come questi tre tipi di violenza siano interconnessi. L'inclusione della cultura nella ricerca per la pace non solo arricchisce la disciplina, ma apre anche la strada a un nuovo campo di studi.

83. E. Cukani, *Soggetti vulnerabili e tutela dei diritti: il caso dei minori stranieri non accompagnati*, in *Consulta Online*, n. 2/2019, p. 262 ss.; F. Biondi Dal Monte - E. Rossi, *Diritto e immigrazioni*, Bologna, il Mulino, 2022, p. 179 ss.

84. G. Cappuccio - L. Maniscalco - M. Albanese, *Minori Stranieri Non Accompagnati e Tutore Volontario: verso una pedagogia dell'accoglienza. L'esperienza del territorio palermitano*, in *Journal of Health Care Education in Practice*, n. 1/2020, pp. 35-44; A. Thiene, *Il tutore volontario finalmente protagonista nella vita dei minori stranieri non accompagnati*, in A. Annoni (a cura di), *La protezione dei minori non accompagnati al centro del dibattito europeo ed italiano*, Napoli, Jovene, 2018, p. 89 ss.

85. A. Di Pascale - C. Cuttitta, *La figura del tutore volontario dei minori stranieri non accompagnati nel contesto delle iniziative dell'Unione europea e della nuova normativa italiana*, in questa *Rivista*, n. 1.2019, p. 14.

86. Sul tema cfr. artt. 343-397 c.c.

del quale il cittadino viene iscritto in un apposito elenco istituito presso ciascun Tribunale per i minorenni, ai sensi dell'art. 11 della legge Zampa[87].

Il d.lgs. n. 220/2017 ha inoltre attribuito al Tribunale minorile la competenza per la nomina e la gestione della tutela, in coerenza con il ruolo già svolto nella ratifica delle misure di accoglienza e nella custodia degli elenchi dei tutori[88]. La normativa prevede, salvo eccezioni, che ciascun tutore possa assumere la responsabilità di non più di tre minori, al fine di garantire un accompagnamento personalizzato; l'incarico è gratuito e, secondo la Corte costituzionale, tale gratuità rappresenta un tratto qualificante che riflette la dimensione solidaristica e il valore sociale dell'istituto[89].

Sul piano operativo, il tutore volontario svolge una funzione cruciale di mediazione e coordinamento della cosiddetta «comunità educante», interagendo con dirigenti scolastici, docenti, mediatori culturali e servizi sociali[90]. In particolare, egli è responsabile dell'iscrizione scolastica del minore, curando la presentazione della documentazione necessaria[91], richiedendo le credenziali per il registro elettronico, partecipando ai colloqui con i docenti, monitorando l'andamento del percorso educativo e intervenendo negli organi collegiali attraverso l'esercizio del diritto di voto[92].

La prassi, tuttavia, rivela modalità di esercizio diversificate: taluni tutori seguono personalmente e in maniera assidua tutte le fasi del percorso scolastico ed educativo del minore, mentre altri, per ragioni logistiche o in considerazione del numero di affidamenti, fanno più frequente ricorso a deleghe[93].

Va tuttavia rilevato che, in assenza di una disciplina specifica sui compiti e sulle responsabilità del tutore volontario, il legislatore ha rinviato alle disposizioni generali del codice civile in materia di tutela dei minori (libro I, titolo X, capo I). Tale opzione, se da un lato assicura continuità con l'impianto codicistico, dall'altro genera margini di incertezza applicativa, con possibili ricadute sul percorso di inclusione dei MSNA[94].

L'istituto tradizionale della tutela, elaborato con riferimento esclusivo ai minori cittadini, conserva infatti un'impostazione patrimonialistica che lo rende poco adeguato a rispondere alla complessità dei fenomeni migratori e ai bisogni specifici dei MSNA. La

87. L'articolo 11 della legge n. 47/2017 nella sua stesura iniziale prevedeva l'assegnazione di un tutore individuale per ciascun MSNA, con la possibilità di nominare un unico tutore solo nel caso di fratelli o sorelle. Successivamente, l'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 220/2017 ha introdotto una modifica, consentendo che il medesimo tutore possa essere designato per un massimo di tre MSNA, fatte salve «specifiche e rilevanti ragioni».

88. A. Thiene, *Minori stranieri non accompagnati. Compiti e responsabilità del tutore volontario entro e oltre la scuola*, *op. cit.*, p. 115.

89. Con la sentenza n. 218/2018, la Corte Cost. si è pronunciata su una questione di legittimità sollevata in merito agli articoli 11 e 21 della legge n. 47/2017. L'oggetto del ricorso era l'ipotetica violazione dell'articolo 3 della Costituzione, in quanto si temeva che l'assenza di un'indennità per le spese sostenute avrebbe potuto scoraggiare la disponibilità ad assumere il ruolo di tutore, compromettendo di fatto l'effettiva applicazione della legge.

90. E. Cukani, *Soggetti vulnerabili e tutela dei diritti: il caso dei minori stranieri non accompagnati*, *op. cit.*, p. 266.

91. L'inserimento scolastico del MSNA, che può avvenire in qualsiasi momento dell'anno e non può essere rifiutato, è previsto dall'art. 45 del d.p.r. n. 394/1999.

92. A. Thiene, *Minori stranieri non accompagnati. Compiti e responsabilità del tutore volontario entro e oltre la scuola*, *op. cit.*, p. 121 ss.

93. T. Bellinvia, *I CPIA come potenziali eterotopie. Docenti e giovani migranti tra sguardo coloniale e riconoscimento reciproco*, in M. Colombo - F. Scardigno (a cura di), *La formazione dei rifugiati e dei minori stranieri non accompagnati. Una realtà necessaria, Vita e pensiero, Quaderni CIRMiB*, n. 2/2019, p. 63 ss.

94. A. Thiene, *Il tutore volontario finalmente protagonista nella vita dei minori stranieri non accompagnati*, in A. Annoni (a cura di), *La protezione dei minori non accompagnati al centro del dibattito europeo ed italiano*, Napoli, Jovene, 2018.

rigidità di tale modello emerge chiaramente dall'art. 358 c.c., che prescrive al minore «rispetto ed obbedienza al tutore», disposizione ormai distante dalle moderne concezioni di tutela dei diritti dell'infanzia. In questo senso, la legge Zampa segna un punto di svolta, orientando la funzione del tutore volontario verso la costruzione di un legame fiduciario e stabile con il minore e attribuendo alla tutela una valenza sostanziale: non più mero istituto formale, ma strumento effettivo di protezione, inclusione sociale e promozione della dignità personale[95].

È evidente, però, che la legge Zampa abbia inteso superare l'approccio tradizionale, orientando la funzione del tutore volontario verso la costruzione di un rapporto fiduciario e duraturo con il minore. In tale prospettiva, la figura del tutore assume una valenza sostanziale, volta a sostenere il progetto di vita del ragazzo e a contrastarne l'isolamento, trasformando la tutela da mero strumento formale a presidio effettivo di protezione, inclusione sociale e promozione della dignità personale.

6. Il regionalismo differenziato e il diritto all'istruzione

Nel contesto dell'istruzione dei MSNA, la questione della differenziazione territoriale si collega al tema del «regionalismo differenziato»[96] e alla prospettiva di una possibile «scuola differenziata»[97]. Tale impostazione richiama la possibilità, prevista dall'art. 116, co. 3, Cost., per le Regioni di ottenere «ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia» in alcune materie indicate dall'art. 117, commi 2 e 3.

In questo quadro, l'autonomia regionale può incidere anche sull'organizzazione e sulle politiche educative rivolte all'inclusione dei MSNA, con potenziali effetti di diversificazione tra i territori[98]. La procedura per accedere a tali competenze è delineata solo in parte dalla disposizione costituzionale, mostrando profili di incompletezza[99].

In particolare, la Regione richiedente può vedersi attribuire sia la competenza sulle «*norme generali sull'istruzione*»[100], sia quella relativa alla «*istruzione*»[101] in senso più specifico. La distinzione tra queste due aree di competenza, formulata in termini poco chiari

95. L. Lenti, *Note critiche sull'istituto della tutela dei minorenni*, in *Famiglia e diritto*, n. 2/2017, p. 198 ss.

96. P. Scarlatti, *Il tentativo di attuazione dell'art. 116, terzo comma, Cost.: I profili di carattere procedurale*, in *Nomos*, n. 3/2023, pp. 1-28; A. Morelli, *Dinamiche del regionalismo differenziato e declinazioni congiunturali dell'autonomia territoriale*, in *Diritto pubblico europeo Rassegna online*, n. 2/2019, p. 20 ss; A. Poggi, *Il regionalismo differenziato nella "forma" del d.d.l. Calderoli: alcune chiare opzioni politiche, ancora nodi che sarebbe bene sciogliere*, in *federalismi.it*, n. 3/2024, p. iv ss.

97. C.B. Ceffa, *L'inclusione scolastica nelle prospettive di attuazione del regionalismo differenziato*, in G. Matucci (a cura di), *Diritto all'istruzione e inclusione sociale. La scuola «aperta a tutti» alla prova della crisi economica*, Milano, FrancoAngeli, 2019, p. 245 ss.

98. A. Poggi, *Istruzione, formazione professionale e Titolo V: alla ricerca di un (indispensabile) equilibrio tra cittadinanza sociale, decentramento regionale e autonomia funzionale delle istituzioni scolastiche*, in *Le Regioni*, n. 4/2002, p. 771 ss.

99. R. Calvano, *Il diritto dovere all'istruzione*, *op. cit.*, p. 136 ss.

100. Art. 117, co. 2, lett. n), oggi riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

101. Art. 117, co. 3, attualmente soggetta a potestà legislativa concorrente.

dal legislatore costituzionale, è stata progressivamente precisata dalla Corte costituzionale[102] attraverso numerose pronunce, delineando i rispettivi ambiti materiali[103].

Le «norme generali sull'istruzione» sono di esclusiva competenza statale e trovano fondamento negli articoli 33 e 34 della Costituzione; esse costituiscono la struttura portante del sistema educativo nazionale, garantendo un'offerta formativa omogenea e l'accesso paritario al servizio educativo su tutto il territorio[104]. I «principi fondamentali», pur rientrando anch'essi nella potestà legislativa statale, stabiliscono criteri e obiettivi di base, fungendo da cornice normativa entro la quale le Regioni possono articolare le discipline specifiche, adattandole alle esigenze locali senza compromettere gli *standard* essenziali definiti a livello nazionale[105].

La questione dell'autonomia normativa regionale assume particolare rilievo con riferimento all'accesso dei minori stranieri. L'art. 38 del decreto legislativo n. 286/1998 (Testo unico sull'immigrazione) sancisce l'obbligo scolastico per i minori stranieri alle medesime condizioni degli alunni italiani[106]. Poiché tale norma rientra tra le «norme generali sull'istruzione», essa è di esclusiva competenza statale[107].

Conseguentemente, anche in presenza di una competenza differenziata regionale, le Regioni non possono introdurre condizioni peggiorative per l'accesso dei MSNA alle istituzioni scolastiche[108]. Autorevole dottrina rileva che una devoluzione delle «norme generali sull'istruzione» alla potestà legislativa regionale richiederebbe una modifica costituzionale e comporterebbe il rischio di compromettere l'eguaglianza di accesso all'istruzione a livello nazionale[109].

---

102. A. Poggi, *Un altro pezzo del "mosaico": una sentenza importante per la definizione del contenuto della competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia di istruzione (commento alla sent. n. 13/2004 della Corte costituzionale)*, in *federalismi.it*, n. 3/2004, p. 2 ss.; R. Calvano, *La scuola, gli insegnanti e l'art. 116, comma 3, Cost. L'istruzione al tempo del regionalismo differenziato*, in *Questione Giustizia*, n. 4/2019, p. 71 ss.; G. Laneve, *La Corte ridimensiona il dimensionamento scolastico regionale (e rinsalda l'autonomia delle istituzioni scolastiche). Un inevitabile segno dei tempi…? Note a margine di Corte cost., sentenza. n. 223 del 2023*, in *Osservatorio Costituzionale AIC*, n. 4/2024, p. 220 ss.

103. A. De Fusco, *Sul diritto all'istruzione come veicolo di integrazione delle seconde generazioni dell'immigrazione in Italia*, *op. cit.*, p. 26 ss.; G. Matucci, *Regioni e minori d'età*, in *Le Regioni*, n. 4/2015, p. 944 ss.

104. F. Cortese, *L'istruzione tra norme generali e principi fondamentali: ossia, la Corte tra contraddizioni formali e conferme sostanziali*, in *Le Regioni*, n. 3/2010, p. 511 ss.

105. A. D'Andrea, *Diritto all'istruzione e ruolo della Repubblica: qualche puntualizzazione di ordine costituzionale*, in AA. VV., *Scritti in onore di Alessandro Pace*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2012, p. 1297 ss.

106. Oltre a stabilire il diritto all'istruzione, la normativa assegna alle Regioni un ruolo cruciale nella sua attuazione. Il comma 2, in particolare, affida a Stato, Regioni ed enti locali la responsabilità congiunta di garantire l'effettività del diritto allo studio, anche attraverso l'organizzazione di corsi specifici per l'apprendimento della lingua italiana. Le istituzioni scolastiche sono inoltre chiamate a collaborare con le Regioni e con gli enti locali per promuovere e attuare una serie di iniziative, quali percorsi integrativi volti a convalidare e integrare gli studi compiuti nel Paese d'origine al fine di ottenere un diploma, corsi di lingua italiana per facilitare l'integrazione degli studenti e corsi di formazione, anche in cooperazione con programmi internazionali.

107. A. Mastropaolo, *Gli stranieri di fronte all'istruzione*, in A. Giorgis - E. Grosso - M. Losana (a cura di), *Diritti uguali per tutti?*, Milano, FrancoAngeli, 2017, p. 209 ss.

108. A. Poggi, *L'istruzione come fattore di partecipazione: le nuove sfide della "complessità"*, in *AIC*, n. 1/2024, p. 423 ss. L'autrice sostiene che l'unica forma di differenziazione legislativa ammissibile in materia di istruzione consiste nella possibilità per le Regioni di adeguare le normative statali alle proprie specificità territoriali, fatta eccezione per le aree di loro competenza esclusiva, come la formazione professionale. Inoltre, le Regioni hanno il compito di assicurare i livelli essenziali di prestazione una volta che questi siano stati definiti a livello nazionale. Per garantire maggiore coerenza nel sistema educativo, l'autore propone l'introduzione di una legge dello Stato che attui il Titolo V della Costituzione. Tale provvedimento dovrebbe definire in modo chiaro e preciso i poteri e le funzioni delle Regioni in materia, contribuendo a razionalizzare la giurisprudenza costituzionale, che spesso risulta eterogenea.

109. V. Satta, *Regionalismo differenziato, istruzione e scuola*, in *Forum di quaderni costituzionali*, n. 1/2020, p. 433 ss.

L'art. 34 Cost. garantisce il diritto all'istruzione a tutti senza distinzione di cittadinanza; qualsiasi disposizione regionale che limitasse tale accesso in modo discriminatorio violerebbe il principio costituzionale. Il diritto all'istruzione, essendo un diritto fondamentale della persona, non può essere oggetto di deroghe o limitazioni da parte di normative regionali che, per loro natura, si pongono su un piano gerarchicamente inferiore rispetto alla Carta costituzionale[110]. Quindi, l'introduzione di un'autonomia normativa differenziata non regolamentata dall'art. 116, co. 3, Cost., potrebbe alterare il riparto di competenze tra Stato e Regioni. In questo quadro, l'art. 38 del TU funge da vincolo fondamentale, assicurando la parità di trattamento e l'unità normativa nazionale[111].

Infine, spetta alla Corte costituzionale valutare la ragionevolezza di eventuali trattamenti differenziati nei confronti dei minori stranieri, verificando che ogni distinzione sia sorretta da motivazioni oggettive e proporzionate, come previsto dall'art. 3 Cost.[112]. La sentenza n. 186 del 2020 ribadisce che lo *status* di straniero, di per sé, non può giustificare trattamenti peggiorativi[113]. Ne deriva che, anche nell'ambito di autonomie regionali accresciute, le misure adottate devono rispettare i diritti fondamentali e garantire uniformità di tutela su tutto il territorio nazionale[114].

7. Diritto all'istruzione dei MSNA tra disomogeneità regolativa e soluzioni concrete

Il diritto all'istruzione dei MSNA si misura con un contesto normativo e applicativo eterogeneo, che ne ostacola la piena effettività. Pur a fronte di un articolato impianto giuridico, fondato su principi costituzionali e integrato da strumenti multilivello di tutela, permane un divario significativo tra il dettato normativo e la sua attuazione concreta[115]. Tale disomogeneità, aggravata dalle dinamiche del regionalismo differenziato, determina

110. L'art. 34 Cost. ha natura chiaramente precettiva e non può subire limitazioni o ostacoli derivanti da fonti statali o regionali, di rango primario o secondario. La Corte cost., con la sentenza n. 215/1987, ha affermato che l'enunciato «la scuola è aperta a tutti» riconosce l'istruzione come diritto universale, espressione della tutela dei diritti inviolabili prevista dall'art. 2 Cost. in relazione alla comunità scolastica. Inoltre, come ribadito nella sentenza n. 275/2016, le esigenze di bilancio non possono comprimere diritti incomprimibili, essendo questi a incidere sull'equilibrio finanziario e non viceversa.

111. A. Spadaro, *Appunti sul "regionalismo differenziato, una buona idea che può diventare un disastro*, in *federalismi.it*, n. 19/2019, p. 14; A. Rauti, *L'eguaglianza fra stranieri: prove per un test*, in C. Panzera - A. Rauti (a cura di), *Attualità di diritto pubblico*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2021, p. 98 ss.

112. S. Rossi, *Declinazioni della dignità sociale. L'iscrizione anagrafica nella sentenza n. 186/2020 della Corte costituzionale*, in *federalismi.it*, n. 26/2020, p. 160 ss.

113. A.R. Salerno, *Poteri, diritti e conflitti intorno alla sentenza n. 186/2020 sul "decreto sicurezza"*, in *Nomos*, n. 3/2020, p. 10.

114. Nelle sentenze n. 186 del 2020 e n. 249 del 2010, la Corte cost. ha evidenziato come il diniego di iscrizione anagrafica per i richiedenti asilo comporti effetti pregiudizievoli che ostacolano l'accesso a servizi che pure dovrebbero essere loro garantiti. Sebbene alcune normative prevedano l'erogazione di servizi basata sul domicilio piuttosto che sulla residenza, ciò rende l'accesso ingiustificatamente più difficile. Questo si deve principalmente agli ostacoli di natura pratica e burocratica, poiché i procedimenti di richiesta e l'erogazione dei servizi fanno quasi sempre riferimento al dato formale della residenza anagrafica. Inoltre, il domicilio è un concetto spesso meno definito rispetto alla certezza della residenza anagrafica, creando ulteriori difficoltà nella sua individuazione e certificazione. N. Canzian, *L'iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo dopo la sentenza 186/2020 della Corte costituzionale*, in questa *Rivista*, n. 1.2021, p. 50 ss.

115. A. De Fusco, *Sul diritto all'istruzione come veicolo di integrazione delle seconde generazioni dell'immigrazione in Italia*, *op. cit.*, p. 9 ss. A. Saccucci, *Diritto all'istruzione e discriminazione scolastica di minori stranieri alla luce delle norme internazionali sui diritti umani*, p. 299 ss.

rilevanti disparità nell'accesso all'istruzione e nella qualità dei percorsi formativi[116]. Le cause di questa criticità risiedono tanto nella frammentarietà delle fonti, quanto nella loro prevalente natura sub- o para-normativa[117], che favorisce l'emergere di prassi diseguali e applicazioni territorialmente divergenti[118].

Superare questo divario richiede un approccio integrato, che sappia coniugare l'azione delle istituzioni con il contributo di attori strategici sul territorio. Le istituzioni scolastiche, in tale prospettiva, assumono un ruolo centrale, fungendo da luoghi di apprendimento e socializzazione, capaci di promuovere competenze linguistiche e culturali funzionali all'integrazione[119]. Il tutore volontario si configura, a sua volta, come garante effettivo del diritto all'istruzione, mediatore tra i bisogni individuali del minore e le opportunità offerte dal sistema educativo[120]. Infine, i CPIA si rivelano strumenti preziosi per offrire percorsi formativi flessibili e personalizzati, colmando le lacune del sistema ordinario e favorendo l'inclusione sociale[121], in linea con la normativa nazionale e con gli *standard* internazionali di protezione dell'infanzia[122].

In conclusione, le iniziative scolastiche mirate, l'azione dei tutori volontari e l'esperienza dei CPIA dimostrano come un coordinamento efficace tra istituzioni e comunità educante possa tradurre i principi costituzionali e internazionali in pratiche concrete, orientate alla tutela del superiore interesse del minore. Risulta pertanto indispensabile consolidare ulteriormente tale coordinamento e, al contempo, rafforzarne il sostegno economico e strutturale, così da garantire la sostenibilità e la duratura efficacia delle pratiche inclusive rivolte ai MSNA.

---

116. A. Poggi, *Il regionalismo differenziato nella "forma" del d.d.l. Calderoli: alcune chiare opzioni politiche, ancora nodi che sarebbe bene sciogliere*, cit., p. vi ss.

117. A. De Fusco, *Sul diritto all'istruzione come veicolo di integrazione delle seconde generazioni dell'immigrazione in Italia*, *op. cit.*, p. 13 ss.; A. Martone, *Il trattamento dei minori stranieri non accompagnati*, in G. Caggiano (a cura di), *I percorsi giuridici per l'integrazione: migranti e titolari di protezione internazionale tra diritto dell'Unione e ordinamento italiano*, Torino, Giappichelli, 2014, p. 298 ss.; E. Bolognese, *L'effettività del diritto all'istruzione dei minori stranieri non accompagnati*, *op. cit.*, p. 134; A. Annoni, *La protezione dei minori non accompagnati al centro del dibattito europeo ed italiano*, Napoli, Jovene, 2018.

118. M. Della Morte, *Profili del divieto di discriminazione nell'ambito della scuola*, in C. Calvieri (a cura di), *Divieto di discriminazione e giurisprudenza costituzionale*, Atti del Seminario di Perugia, 18 marzo 2005, Torino, Giappichelli, 2006, p. 210 ss.

119. C. Ippoliti Martini, *La protezione del minore straniero non accompagnato tra accoglienza e misure di integrazione*, in *Le Nuove leggi civili commentate*, n. 2/2018, pp. 385-411; M. Santagati, *Perché occuparsi dei MSNA a scuola? Idee per "de-migrantizzare" la ricerca sociale sull'educazione*, in M. Santagati, A. Barzaghi, C. Ferrari (a cura di), *Minori stranieri non accompagnati a scuola. Se l'improbabile diventa possibile*, Milano, FrancoAngeli, 2024, p. 21.

120. A. Thiene, *Minori stranieri non accompagnati. Compiti e responsabilità del tutore volontario entro e oltre la scuola*, *op. cit.*, p. 121 ss.

121. G. Di Pinto, *Ripensare l'orientamento nei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti*, in *Formazione & insegnamento*, n. 1/2020, p. 430; O. Fiore, *Minori stranieri non accompagnati: dalla tutela alla diffidenza. Il cambiamento di prospettiva nelle riforme contenute nel d.l. 133/2023*, in questa *Rivista* n. 1.2024, p. 18; E. Carlotti, *La promozione dell'integrazione linguistica nell'ambito dell'istruzione formale degli adulti in Italia: il caso dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA)*, in M. Cerkvenik - N. Zudič Antonič (a cura di), *Percorsi di insegnamento e apprendimento dell'italiano in contesti plurilingui e pluriculturali*, Capodistria - Trieste, Edizioni Unione Italiana, 2022, p. 191 ss.; M. Cornacchia, *Dai CTP ai CPIA: il ruolo della scuola e il senso dell'educazione degli adulti*, *op. cit.*, p. 71 ss.; M. Pitzalis, *Una sfida per la scuola. I CPIA come punto di incontro tra policy formative e politiche migratorie in Italia*, *op. cit.*, p. 41 ss.

122. A. Rauti, *I Diritti dei minori stranieri non accompagnati e la logica dell'emergenza*, in *Gruppo di Pisa*, n. 1/2024, p. 265 ss.